

ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO



CONTRATTO ITALIANO
PER OLI GREGGI DI SEMI E FRUTTI OLEOSI
ED OLI ACIDI DI RAFFINAZIONE
(Autocisterna e/o Ferrocisterna)

N. 134

in vigore dal 1° Febbraio 1998

Redatto in doppio a il
a tutte le condizioni generali elencate, oltre a quelle stampate e/o
manoscritte del presente contratto da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli usi commerciali della Piazza di Milano e sottoposte
alle condizioni dello Statuto Sociale e dei Regolamenti dell'Asso-
ciazione Granaria di Milano, oggi vigenti.

Venditore

Compratore

Mediatore

Merce

Qualità (vedere Art. II delle condizioni generali)

Umidità/Impurità

Acidità %

Quantità

Epoca di esecuzione

Merce resa franco

Ricevimento in peso e qualità a

Prezzo: in Lire italiane per 100 Kg.

Pagamento

Imballo

Mediazione

Condizioni particolari

CONDIZIONI GENERALI A TERGO

CONDIZIONI GENERALI

- Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta "salvo visita", dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal compratore.
- Il venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
- I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
- Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali.
- Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

I PARTE

(QUALITÀ - TOLLERANZE ED ABBUONI - DIFFERENZE QUALITATIVE - CAMPIONAMENTO - ANALISI)

Art. I - CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA

Le verifiche sulle caratteristiche qualitative devono essere eseguite separatamente per ogni singolo carico, anche nell'ambito di una stessa quota contrattuale.

Art. II - QUALITÀ

- a) La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
 - b) La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.
 - c) La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute.
- Le caratteristiche chimico-fisiche fondamentali o di genuinità dell'olio, sono quelle previste dalla Commissione Tecnica per gli oli e grassi all'epoca della contrattazione e dalle norme di Legge e rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al compratore il diritto di rifiuto della merce.

Art. III - UMIDITÀ/IMPURITÀ - ACIDITÀ - FOSFOLIPIDI - SAPONIFICABILE - TOLLERANZE ED ABBUONI

- Le caratteristiche indicate in contratto, seguite dalle espressioni "minimo" o "massimo", rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al compratore il diritto di rifiuto della merce.
- Qualora sia indicata la "base", l'abbuono è da intendersi reciproco, limitatamente all'olio di arachide e agli oli concreti.
- Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce - nel rispetto della procedura prevista all'Art. XV - qualora le parti non pervenissero ad un accordo amichevole, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto.
- Gli abbuoni s'intendono per ogni punto (frazioni in proporzione) e devono essere calcolati sul prezzo di contratto.

In mancanza di particolari condizioni, l'Acidità ed il contenuto di Lecitina - espressa come Fosforo - sono così convenuti:

Oli fluidi	Acidità espressa in Acido Oleico	Lecitina tollerata espressa in Fosforo
- semi di arachide	base 3% massimo 5%	-
- semi di colza:		
- delectinato	massimo 2%	300 ppm massimo
- non delectinato	massimo 2%	750 ppm massimo
- semi di girasole	tollerata 2% - massimo 3%	100 ppm massimo
- semi di mais	massimo 4%	600 ppm massimo
- semi di lino	massimo 2%	800 ppm massimo
- semi di ricino	massimo 1%	-
- semi di sesamo	massimo 3%	-
- semi di soia delectinato	tollerata 1% - massimo 1,50%	300 ppm massimo
- semi di vinaccioli	tollerata 2% - massimo 4%	-
Oli concreti	Acidità	
- palma	base 5% massimo 6% (espressa in acido palmitico)	
- cocco	base 3% massimo 4% (espressa in acido laurico)	
- palmisti	base 5% massimo 7% (espressa in acido laurico)	

Per l'olio greggio di arachide il venditore riconosce un abbuono proporzionale semplice dell'1,50% per ogni punto o frazione di grado di acidità superiore alla base e fino al massimo. Per l'olio greggio di girasole e l'olio greggio di vinaccioli il venditore riconosce un abbuono proporzionale semplice del 2,00% per ogni punto o frazione di grado di acidità superiore al limite tollerato e fino al massimo.

- Il contenuto di umidità/impurità, da accertare in tutti gli oli fluidi e concreti con solvente in etere di petrolio, è tollerato senza abbuono fino allo 0,50%.

Le eccedenze, saranno così regolate:

- dallo 0,51% all'1,50%: abbuono dell'1,50%; oltre tale limite massimo, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Gli oli acidi di raffinazione (oleine) s'intendono contrattati con contenuto in sostanze grasse saponificabili base 97% non reciproco, con abbuono proporzionale dell'1% per ogni punto in meno dal 97% al 95% e dell'1,50% per ogni punto in meno dal 95% al 93% minimo.

Lecitina - espressa in Fosforo:

In caso di contenuto superiore ai valori massimi indicati nella tabella, il compratore ha la facoltà di esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Limitatamente all'olio greggio di mais, fermo restando il diritto di rifiuto in caso di contenuto di Fosforo superiore al valore massimo indicato nella tabella, il compratore - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono dello 0,50% per ogni 100 ppm (frazioni in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Art. IV - COLORE - PUNTO DI INFIAMMABILITÀ

L'olio dev'essere tale che, sottoposto ai procedimenti definiti dalle Norme Grassi e Derivati - C/16 (Neutralizzazione) e C/17 (Decolorazione), rientri nei limiti stabiliti dalla Legge per l'olio raffinato destinato ad uso alimentare. In tutti gli oli fluidi greggi, ivi compresi gli oli acidi di raffinazione (oleine) a qualunque uso destinati, il punto d'infiammabilità dev'essere superiore a 121° C. (secondo il Metodo N.G.D. C/79 anno 1989).

Art. V - RICEVIMENTO E CONTROLLO QUANTITATIVO DELLA MERCE

La constatazione della quantità della merce ha luogo in partenza quando la vendita è effettuata "franco partenza" ed in arrivo quando la vendita è conclusa "franco arrivo".

Art. VI - DIFFERENZE QUALITATIVE - RECLAMI

Se il compratore constata differenze qualitative tra la merce contrattata e quella consegnata o ritirata, deve darne comunicazione a mezzo telegramma o telex al venditore entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento della merce.

Art. VII - CAMPIONAMENTO - ANALISI

a) Campionamento

Il prelevamento dei campioni dev'essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati.

L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo". Di ogni singolo carico devono essere prelevati e sigillati almeno quattro campioni di almeno 200 grammi ciascuno.

Il campionamento dev'essere effettuato in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte a mezzo telegramma e/o telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce.

Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

b) Analisi

Nel caso in cui s'intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell'olio oggetto della consegna, si procede come segue:

- la parte richiedente l'analisi spedisce a mezzo Posta entro due giorni lavorativi oppure presenta a mano entro otto giorni consecutivi, decorrenti dal ricevimento della merce, uno dei campioni prelevati a norma di quanto previsto al precedente punto a), al Laboratorio d'analisi dell'Associazione Granaria di Milano (od altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato nel contratto) con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestuale comunicazione alla controparte a mezzo di telegramma o telex. La stessa parte richiedente l'analisi deve poi inviare alla controparte copia del certificato d'analisi entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione.

La controparte, se ha motivo di contestare i risultati, ha la facoltà di far effettuare la contro-analisi inviando a sua volta allo stesso Laboratorio - entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione - uno dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare dando di ciò contestuale notizia all'altra parte, a mezzo di telegramma o telex.

All'atto della presentazione del campione al Laboratorio per la "controanalisi", deve essere dichiarato che si tratta di "controanalisi" e dev'essere indicato il nominativo della controparte. Tale nominativo dovrà essere riportato anche sul certificato d'analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.

L'esito della contro-analisi dev'essere comunicato alla controparte entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato.

In conseguenza del ricorso alla contro-analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese d'analisi e contro-analisi, sono a carico della parte soccombente per i risultati non conformi alle caratteristiche contrattuali.

Art. VIII - METODI DI ANALISI

Ai fini dell'accertamento mediante analisi delle caratteristiche dell'olio oggetto del contratto, saranno applicati i Metodi di analisi previsti dalle Norme Grassi e Derivati (N.G.D.)

II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

- Art. IX - QUANTITÀ**
In caso di vendite effettuate con la clausola "quantità bloccata" o "quantità tassativa", l'eventuale eccedenza rispetto al pattuito è considerata oggetto di un nuovo e separato contratto; mentre nei contratti che prevedano la clausola "circa" è tollerata, per ogni consegna, un'esecuzione in più o in meno del 2% (due per cento) della quantità contrattata, al prezzo di contratto, in facoltà del venditore.
- Art. X - TERMINI DI CONSEGNA O RITIRO**
I termini di consegna o ritiro sono così stabiliti:
a) Per consegna o ritiro "prontissimo/od" "immediato/od": entro tre giorni lavorativi.
b) Per consegna o ritiro "pronto/od": entro otto giorni lavorativi.
c) Per consegna o ritiro "entro una data fissa": entro il periodo di tempo stabilito.
d) Per consegna o ritiro "entro un determinato numero di giorni" o "differito/od": entro i termini pattuiti.
e) Per consegna o ritiro "ripartito/od" in uno o più periodi di tempo: per ogni quota, entro il periodo od i periodi stabiliti in uno o più giorni lavorativi qualsiasi del periodo stabilito.
Nei casi previsti ai punti d) ed e) nel termine di consegna o ritiro pattuito, sono computabili tutti i giorni intercorrenti anche se festivi o comunque non lavorativi.
Per consegna o ritiro a "decade" o "quindicina" o "mensile" s'intende:
- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina: il periodo che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Se l'ultimo giorno utile per la consegna od il ritiro cade in giornate festiva o non lavorativa, la consegna od il ritiro sono protratti al giorno successivo non festivo o lavorativo.
- Art. XI - ESECUZIONE SECONDO CLAUSOLA "CONSEGNA"**
a) **Adempimenti del venditore**
Il venditore è tenuto ad effettuare la "messa a disposizione" della merce secondo le seguenti modalità:
- nelle vendite effettuate con la clausola "consegna prontissima" o "consegna pronta", la messa a disposizione della merce è implicita nella conclusione dell'affare.
- nelle vendite ad "esecuzione differita", il venditore può effettuare la messa a disposizione oltre che in uno qualsiasi dei giorni del periodo pattuito, anche antecedentemente l'inizio di detto periodo, fermi restando i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali;
- nelle vendite effettuate con la clausola "consegne ripartite", la messa a disposizione dev'essere effettuata in tempo utile affinché le consegne stesse possano essere suddivise in quantità pressoché eguali nel corso del periodo pattuito.
- La messa a disposizione dev'essere fatta a mezzo telegramma o telex, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarsi con la normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna. Se fatta l'ultimo giorno lavorativo di detto periodo, la messa a disposizione dev'essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore dodici ovvero per telex trasmesso entro e non oltre la stessa ora.
Negli altri giorni del periodo contrattuale, il telegramma o il telex recante la messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentato/trasmesso entro e non oltre le ore diciotto.
Se presentato/trasmesso dopo le ore diciotto, la messa a disposizione s'intende valida ad ogni effetto come fatta il giorno lavorativo successivo.
Il venditore deve accordare al compratore una franchigia di otto giorni lavorativi per ritirare la merce. Detta franchigia decorre dal giorno successivo a quello della messa a disposizione quando questa è effettuata nel corso del periodo pattuito e dal primo giorno utile di detto periodo quando la messa a disposizione sia effettuata antecedentemente l'inizio del periodo pattuito medesimo.
- Il comprovato ritardo nel ricevimento della messa a disposizione oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'inoltro della stessa, dà facoltà al compratore di ottenere una corrispondente proroga del termine di franchigia. Per avvalersi di tale facoltà, il compratore dovrà dare al venditore comunicazione del ritardo a mezzo di telegramma o telex inoltrato entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della messa a disposizione. Su richiesta del venditore, il compratore dovrà documentare prontamente il ritardo denunciato.
b) **Adempimenti del compratore**
Il compratore è tenuto a dare al venditore le istruzioni necessarie per la consegna della merce - o per la sua spedizione nel caso di vendita "franco arrivo" - secondo le seguenti modalità:
- nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione prontissima", alla conclusione del contratto;
- nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione pronta", entro i tre giorni successivi alla data della conclusione del contratto;
- nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione differita o ripartita in un determinato numero di giorni", in tempo utile per l'esecuzione nei termini convenuti.
In caso di ritardate istruzioni da parte del compratore per la consegna o la spedizione della merce, il venditore ha la facoltà di protrarre i termini di consegna o di spedizione per un periodo di tempo corrispondente al ritardo.
- Art. XII - ESECUZIONE SECONDO CLAUSOLA "RITIRO"**
a) **Adempimenti del compratore**
Il compratore ha la facoltà di ritirare la merce - o di richiederne la spedizione in caso di vendita "franco arrivo" - in uno qualsiasi dei giorni del periodo stabilito.
Nelle vendite effettuate con la clausola "ritiro prontissimo" o "ritiro pronto", il compratore non è tenuto a dare istruzioni al venditore per l'approntamento della merce o per la sua spedizione, intendendosi esse implicite nella conclusione dell'affare.
Nelle vendite ad "esecuzione differita", il compratore è tenuto a dare istruzioni al venditore in tempo utile per l'approntamento della merce o, rispettivamente, per la sua spedizione.
Nelle vendite effettuate con la clausola "ritiro ripartito nel corso del periodo pattuito" il compratore è tenuto a dare istruzioni al venditore in tempo utile affinché i ritiri o, rispettivamente, le spedizioni possano essere suddivisi in quantità pressoché eguali nel corso del periodo pattuito.
b) **Adempimenti del venditore**
Il venditore ha l'obbligo di approntare la merce per renderne possibile il ritiro o la spedizione, conformemente alle disposizioni del compratore, entro i termini pattuiti.
- Art. XIII - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA**
Per luogo di consegna, s'intende la località o le località nelle quali il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore.
Il venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità, dal momento dell'avvenuta consegna della merce effettuata nel luogo ed alle condizioni convenute.
Nelle vendite effettuate alla condizione di "franco partenza", il luogo di consegna è lo stabilimento del venditore od altro luogo da questi indicato; nelle vendite alla condizione di "franco arrivo", il luogo di consegna è il domicilio del compratore od altro luogo da questi indicato.
- Art. XIV - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE**
La mancata osservanza dei termini di esecuzione da parte del venditore o rispettivamente, del compratore, dà facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a) scaduti i termini di cui ai precedenti Art. XI e XII, nelle vendite effettuate con la clausola consegna o ritiro "prontissimo/od" o "immediato/od" o "pronto/od" o "entro una data fissa" o, comunque, entro quindici giorni consecutivi successivi alla data del contratto.
b) negli altri casi, decorsi due giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce.
Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il compratore il diritto/dovere di ritirare la merce.
- Art. XV - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE**
Qualora il compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione, decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce.
Oltre alle ipotesi previste dall'Art. III, il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10% (dieci per cento) del valore della merce.
In ogni caso, per esercitare il diritto di rifiuto si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario.
Se le parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione e di ciò dovrà essere data immediata comunicazione alla controparte a mezzo di telegramma o telex.
Se gli arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce stessa o farsela sostituire oppure riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore.
La scelta del compratore, dovrà essere comunicata al venditore, a mezzo di telegramma o telex, entro due giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale.
Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.
- Art. XVI - PREZZO**
Salvo che la vendita non sia stata effettuata con la espressa clausola "prezzo finito a tutti gli effetti", l'istituzione di nuovi oneri comunque gravanti sul costo dell'olio oggetto della vendita o della materia prima da cui detto olio è estratto, o la variazione di oneri in vigore alla data della conclusione del contratto, decise con provvedimenti delle Autorità nazionali o dell'Unione Europea, entrati in vigore tra la citata data e quella della messa a disposizione della merce, determinano corrispondenti aumenti o diminuzioni del prezzo di contratto.
- Art. XVII - PAGAMENTO**
Il pagamento dovrà, salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna.
Per "pagamento pronto", s'intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce è venduta alla generica condizione di "consegna franco valuta", il pagamento s'intende pattuito "pronto".
Per pagamenti "differiti", cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione.
Nonostante sia pattuito il pagamento "differito", il venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore:
a) in caso di pagamento pattuito "pronto": uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
b) in caso di pagamento pattuito "differito", oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi - conteggiati in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente tra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del compratore, il contratto s'intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del compratore.

Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.

Qualsiasi reclamo che il compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto.

Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.

In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il compratore non abbia provveduto al ritiro, il venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.

Art. XVIII - INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto, darà diritto - esclusivamente per la quota parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso.

La parte inadempiente dovrà rimborsare l'ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi in linea di massima sull'indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo.

Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze di prezzo, calcolati in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza, sino a quello del pagamento.

La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell'inadempienza, potrà procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale o che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o telex alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

Art. XIX - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore invocate, se concernenti gli impianti, sono valide soltanto nel caso in cui il contratto riguardi merce di quel determinato impianto.

Qualora l'esecuzione, anche parziale, del contratto sia impedita da una causa di forza maggiore, la parte impedita ad eseguire deve comunicare entro tre giorni alla controparte, a mezzo di telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento indicando la data in cui potrà procedere all'esecuzione del contratto.

Se la causa di forza maggiore è la conseguenza di uno sciopero che interessa soltanto una delle parti contraenti e la parte impedita ad eseguire chiedi la risoluzione del contratto, è in facoltà dell'altra parte di portare la questione in Arbitrato. Gli Arbitri dovranno, in tal caso, stabilire se la parte che ha chiesto la risoluzione del contratto dovrà essere tenuta responsabile della mancata esecuzione e risarcire la controparte per eventuali danni o differenze di prezzo.

Se il giustificato ritardo è contenuto in trenta giorni consecutivi, il termine di esecuzione è automaticamente prorogato per il periodo corrispondente. Se il ritardo supera i trenta giorni, il contratto è risolto a tutti gli effetti senza il diritto al risarcimento, limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore.

La parte impedita non può, comunque, trarre alcun obiettivo vantaggio dalla situazione d'impedimento ed è facoltà della controparte di portare la questione in Arbitrato per il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. XX - RISCHI DI VIAGGIO

I rischi di viaggio sono a carico del venditore nel caso di vendite "franco arrivo" e a carico del compratore nel caso di vendite "franco partenza", qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato.

Per le vendite "franco arrivo" gli ammanchi o le avarie debbono essere immediatamente notificati dal compratore al venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal venditore.

Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di spedizione per ferrovia, le parti contraenti sono tenute ad uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate.

Nei casi di cui al successivo Art. XXI, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasporto.

Art. XXI - MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO

Nelle vendite "franco arrivo" il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al compratore. Su richiesta del compratore, fatta a mezzo di telegramma o telex nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'avviso d'impedimento, il venditore deve inoltre mettere a disposizione del compratore (nei modi previsti dal precedente Art. XI) la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la merce, in questo caso, dev'essere ritirata dal compratore entro dieci giorni dalla messa a disposizione.

Nelle vendite "franco partenza" il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al venditore, il quale può - nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'avviso d'impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle normali spese di trasporto.

Se il ritiro o la consegna della merce non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza diritto al risarcimento per nessuna delle due parti, qualora il mancato ritiro da parte del compratore o la mancata consegna da parte del venditore, sia - a sua volta - dovuto a causa di forza maggiore.

Art. XXII - SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE - DOCUMENTI

Le clausole "franco frontiera" o "resa frontiera" comportano l'obbligo per il venditore di adempiere alle formalità doganali di esportazione della merce nel Paese di destinazione e di sostenere le relative spese.

Per le vendite concluse fra residenti italiani per merce contrattualmente da spedirsi direttamente all'esportazione, il compratore esportatore dovrà fornire tutti i documenti necessari per l'esportazione stessa.

Art. XXIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

III PARTE (ARBITRATO)

Art. XXIV - ARBITRATO IRRITUALE

La richiesta di Arbitrato irrituale per amichevoli compositori, dev'essere avanzata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telex dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o tramite l'Associazione Granaria di Milano:

a) entro i 7 (sette) giorni successivi alla data del reclamo, per le contestazioni sulla qualità e condizionamento della merce;

b) entro 6 (sei) mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro o dalla insorta contestazione, in tutti gli altri casi.

Trascorsi i termini predetti, decideranno gli Arbitri se sia ugualmente promuovibile l'Arbitrato di merito, in quanto giustificato il ritardo della richiesta. In caso di decisione negativa degli Arbitri su questo punto, le azioni derivanti dal presente contratto sono estinte, salvo quelle previste nell'Art. XXV.

Se uno dei contraenti si rifiuta di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può chiedere all'Associazione Granaria di Milano l'Arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione medesima.

Le parti contraenti autorizzano l'Associazione Granaria di Milano a rendere di pubblica ragione, nelle forme stabilite dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti dell'Associazione medesima, il nome del contraente che non dovesse dare esecuzione, nel termine prescritto, alla decisione arbitrale emessa in forza del presente articolo, con esonero di essa Associazione da ogni responsabilità.

Art. XXV - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle Fatture relative a merce ricevuta senza contestazione (fermo restando l'obbligo compromissorio di cui all'Art. XXIII nel caso di contestazione) e per rendere esecutive le Decisioni Arbitrali.

Venditore e compratore accettano fin d'ora l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle parti senza l'espresso consenso dell'altra non ha valore.

Le condizioni generali del presente contratto sono state concordate fra le diverse categorie interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Granaria di Milano con delibera del 17 dicembre 1997.

Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano.

Le parti contraenti sottoscritte, ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile approvano tutte le condizioni o clausole tanto manoscritte che stampate del presente contratto.

IL COMPRATORE
espressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale

IL MEDIATORE

IL VENDITORE
espressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale

